

CITTA' DI MARIANO COMENSE

- Provincia di Como -

**CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O
AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CUCINA DELL'AREA FESTE DI
VIA DON STURZO IN OCCASIONE DI FESTE POPOLARI =====**

Con la presente scrittura privata tra:=====

1) COMUNE DI MARIANO COMENSE, C.F. 81001190131 e P.IVA
01358150132, legalmente rappresentata dalla Responsabile del Settore Servizi
Culturali _____, nato a _____ il _____, domiciliato per
la carica presso il Municipio di Mariano Comense, in Piazza T. Manlio n. 6/8,
che interviene nel presente atto in rappresentanza della Città di Mariano
Comense in esecuzione del _____ con la quale è stata attribuita la
responsabilità del Settore _____, e dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,
dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione
d'incompatibilità in relazione all'assunzione del presente
documento;=====

2) L'ETS, _____ con sede in _____, P.IVA _____,
legalmente rappresentato dal Sig. _____, nato a
_____ il _____, Codice Fiscale _____, e domiciliato
per la carica presso la sede sociale;=====

PREMESSO

che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo

settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, e ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017); =====

- che l'Amministrazione riconosce e salvaguarda la funzione sociale, ricreativa e aggregativa dell'associazionismo locale, in particolare la gestione ludica del tempo libero in occasione di feste popolari e sagre presso l'area comunale dedicata alle feste; =====

- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; =====

- che si è evidenziata l'assenza di un reale interesse di mercato al servizio di ristorazione in tale area, per la posizione periferica della stessa, il suo utilizzo saltuario e limitato al periodo estivo, e pertanto appare opportuno interpellare le realtà associative del territorio per l'effettuazione saltuaria del servizio di ristorazione; =====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.=====

Art. 1 – Oggetto:=====

Oggetto della convenzione sono tutte le azioni rivolte a:

- servizio di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande, durante feste, sagre, manifestazioni che si terranno presso l'area feste organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale mediante l'uso della struttura cucina appositamente realizzata dal Comune.

L'associazione (d'ora innanzi ETS) potrà inoltre organizzare il servizio di ristoro per iniziative proprie ed anche collaborare con soggetti pubblici e/o privati, gruppi formali e/o informali senza scopo di lucro, associazioni a carattere sociale, sportivo, culturale secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale sulla base della programmazione eventi in area feste.

I locali e gli spazi vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, e verranno messi a disposizione dal Comune a titolo gratuito a fronte del servizio di cui sopra, con la sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna.

L'associazione resterà remunerata dagli introiti derivanti dalle singole prestazioni di somministrazione a favore del pubblico in occasione di ciascuna manifestazione.

Art. 2 – Impegno dell'ETS:=====

L'ETS si impegna all'allestimento della cucina comprensiva di tutte le attrezzature ed impianti inerenti ed alla relativa gestione del servizio di cucina stesso mediante personale volontario avente i necessari requisiti secondo il progetto presentato ed allegato alla presente in occasione esclusivamente per manifestazioni di cui sopra.

L'ETS non potrà utilizzare il bene per usi diversi da quello indicato e pattuito.

L'ETS si impegna a comunicare per iscritto all'inizio di ogni anno al Settore Servizi Culturali il calendario delle manifestazioni da tenere presso l'area con

detto servizio cucina, nonché gli aggiornamenti dello stesso.

L'ETS dovrà:

- garantire l'apertura, la chiusura e la custodia della cucina in occasione di manifestazioni, secondo le modalità di funzionamento concordate con l'Amministrazione comunale;
- svolgere le pulizie a seconda dell'utilizzo dell'immobile, nonché mantenere l'igiene quotidiana e l'ordine;
- controllare il regolare funzionamento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e segnalare tempestivamente agli uffici comunali ed eventuali problemi o guasti;
- eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione ed adeguamento dei locali ed impianti, dotandosi di attrezzature ed arredi, secondo le vigenti norme igienico-sanitarie;
- stipulare adeguata polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni totali o parziali alla struttura, impianti ed attrezzature ed opere e per i volontari/operatori dell'area feste di infortunio e responsabilità civile verso terzi, secondo la vigente normativa.
- segnalare al Comune qualsiasi danno rilevato ed arrecato alla struttura;
- garantire l'osservanza da parte degli utenti delle norme di buon comportamento, di corretto uso degli spazi e degli arredi, nonché il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.
- in materia di gestione dei rifiuti non potrà far uso di posate e stoviglie di plastica e/o difficilmente smaltibili, dovrà osservare quanto previsto dall'apposito Regolamento comunale sulle manifestazioni sostenibili (che viene allegato alla presente) e curare un corretto conferimento,

differenziazione e smaltimento secondo regole e turni di ritiro del vigente sistema di raccolta comunale.

- tenere sollevato il Comune da responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'associazione custoditi nell'immobile e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della convenzione a causa dell'utilizzo del bene stesso;

- provvedere a propria cura e spese alla voltura/richiesta di attivazione di nuove utenze necessarie allo svolgimento del servizio dal 1 gennaio 2027, al fine di garantire un avviamento sostenibile dello stesso;

- sostenere le spese di gestione relative a consumi di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, pulizia;

- procedere al corretto smaltimento dei rifiuti e sostenere gli oneri ed eventuali tributi connessi.

Sarà a cura e spese dell'associazione l'allestimento del punto cucina con apposite attrezzature e suppellettili, nonché l'intestazione ed il pagamento delle utenze (acqua, luce, riscaldamento).

L'associazione/ organizzazione si impegna ad assicurare il servizio programmato per le date indicate, dando immediata comunicazione al Settore Servizi Culturali degli impedimenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle predette attività.

L'Associazione dovrà altresì consentire l'accesso e l'ispezione del locale da parte degli uffici comunali ogniqualvolta ne sia fatta richiesta, è altresì tenuta a incontri periodici con il RUP al fine di monitorare l'andamento del servizio e dovrà presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, indicando eventuali criticità della struttura.

L'ETS dovrà comunque trasmettere, al Responsabile del Settore Servizi Culturali, una relazione annuale consuntiva del progetto che illustri i servizi svolti annualmente.=====

Art. 3 – Assicurazioni:=====

L'ETS garantisce che i volontari inseriti nelle attività nonché i relativi coordinatori coinvolti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione

L'ETS garantisce inoltre la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi dei propri dipendenti e collaboratori in genere di cui si avvale per la realizzazione delle attività previste nella presente Convenzione, per qualsiasi evento e danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività medesime.

Il Comune garantisce, per il proprio personale impiegato nelle attività di cui alla presente Convenzione, la copertura assicurativa prevista per i dipendenti del comparto autonomie locali, nonché la copertura di volontari civici, volontari di protezione civile ovvero altri volontari che effettuino eventi per conto del Comune all'interno dell'area feste utilizzando la cucina.

Per la prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione da parte dell'ETS in feste organizzate e/o patrocinate dal Comune, il Comune stesso sosterrà le spese assicurative secondo le seguenti modalità:

(.....)

Art. 4 Impegni del Comune di Mariano Comense e attività di verifica e controllo:=====

L'Amministrazione comunale, a fronte di tali prestazioni a cura dell'ETS, provvederà invece:

- alla manutenzione dell'area esterna (piazzale area feste);
- al pagamento delle utenze comuni di energia elettrica per l'illuminazione dell'area esterna e dell'accesso esterno;
- a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria dell'area feste.;
- le spese assicurative di cui al precedente articolo.

Verrà data immediata comunicazione al Settore Servizi Culturali del nominativo di un referente dell'ETS per la presente convenzione, del calendario programmatico degli eventi che intende svolgere in proprio, armonizzando lo stesso con il Calendario unico degli eventi approvato dalla Giunta comunale, nonché degli impedimenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle predette attività.

L'Amministrazione Comunale è parimenti tenuta a comunicare, immediatamente, al responsabile nominato dall'ETS, variazioni o mutamenti che possano influire sullo svolgimento del servizio, nonché a comunicare tempestivamente all'ETS ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Comune ed ETS potranno concordare riunioni periodiche e sopralluoghi per la gestione coordinata del servizio e qualunque problematica dovesse insorgere.

Art. 5 – Recesso:=====

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione con

preavviso scritto di almeno mesi sei, da comunicare tramite posta elettronica certificata.

Il Comune si riserva di recedere per motivi di pubblico interesse, per una diversa valutazione dell'interesse generale o per l'attuazione dei propri programmi e progetti, a titolo esemplificativo:

- un sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della sottoscrizione della convenzione;

- qualora esigenze di pubblico interesse, economicità, o il mancato rispetto anche di uno solo dei patti previsti, rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto;

- ragioni di straordinaria urgenza e per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il recesso non comporta alcun riconoscimento di compensi, rimborsi, indennizzi.

Art. 6 – Risoluzione:=====

Il Comune può risolvere la presente convenzione, previa contestazione, per provata inadempienza da parte dell'ETS degli impegni previsti nella presente convenzione, senza oneri a proprio carico.

Costituiscono, a puro titolo esemplificativo, casi di risoluzione:

a) mancata prestazione del servizio per eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune;

b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 3) relativo alla copertura assicurativa;

c) qualora l'ETS abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Nel caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell'ETS ad una delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, tale da compromettere la buona riuscita del servizio, formulerà la contestazione degli addebiti all'ETS. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata. Il Comune formula, quindi, la contestazione degli addebiti all'ETS, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'ETS deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'ETS abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente convenzione con atto scritto comunicato all'ETS.

L'ETS potrà, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli, risolvere la presente convenzione, alle medesime condizioni di cui sopra e comunque in un periodo che non infici le attività già programmate.

Le parti possono, altresì concordare bonariamente, la risoluzione anticipata della presente convenzione per una diversa valutazione dei reciproci interessi ed esigenze, concordandolo con un adeguato anticipo e senza che ciò crei pregiudizio alle attività in corso, procedendo alla regolazione dei propri rapporti, senza oneri a carico delle parti.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale maggior danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'ETS.

Art. 7. – Codice di condotta

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co.3 del DPR 62/2003 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165" e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Mariano Comense, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 22/02/2021 (che viene consegnato all'atto di stipula della presente scrittura), l'ETS, per suo tramite, i suoi volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, consegnati unitamente alla presente convenzione, per quanto compatibili.

Art. 8 – Durata:=====

La Convenzione avrà una durata di dieci anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, contestualmente al verbale di consegna degli spazi, e quindi dal _____ al _____ .=====

Art. 9 – Foro competente:=====

Per ogni controversia anche indirettamente connessa con il presente atto le parti convengono che foro competente esclusivo e con esclusione di ogni altro Tribunale è il Tribunale di Como. =====

Art. 10 – Bollo, imposte e registrazione:=====

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/91.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico del richiedente. =====

Art. 11. - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 679/2016 UE e dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., per quanto ancora applicabile, si comunica che il responsabile del

trattamento dei dati è il Comune di Mariano Comense e che i dati saranno
trattati unicamente per l'espletamento del presente avviso per cui si rimanda
all'informativa allegata all'avviso pubblico.=====

Mariano Comense, li _____

per il Comune di Mariano Comense: _____

per L'ETS _____

Il presente contratto, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 15 comma
2 bis L. 241/1990, viene sottoscritto in forma olografa dal contraente e dal
Comune di Mariano Comense con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1
lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).=====